

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 114 DEL 25.6.2020
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, PETRONE, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: NESSUNO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, COMPRESA LA RISCOSSIONE DELLE STESSE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE VALLE DI FASSA. AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA CONTRATTUALE ALLA ICA SRL DI ROMA FINO AL 31.12.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 103 DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020, (CIG: 6923847B49) - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART 27 COMMA 2 L.P. 2/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera della Giunta comunale n. 33 del 15.03.2017, esecutiva, sono state approvate le risultanze della gara per la concessione del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada, compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione associata della Polizia locale Valle di Fassa per il periodo 1.12.2017 – 1.2.2020;

Dato atto che successivamente è stato sottoscritto il contratto per detto servizio in data 06 dicembre 2017 rep. n. 2130/a.p.;

Considerato che con deliberazione n. 5 del 24.01.2020 era stata decisa una proroga tecnica contrattuale del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA srl, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 fino al 30/06/2020;

Considerato che con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

Emerso che tale stato emergenziale ha impegnato tutti gli operatori in servizi esteri demandato dalla Questura e mirati al controllo e al rispetto della normativa al fine di contenere la pandemia da Covid-19;

Considerato che per i motivi suesposti è stato impossibile provvedere, da parte del Responsabile dell'area Polizia Locale alla stesura degli atti per dare avvio al procedimento di appalto del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada, compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione associata polizia locale valle di fassa.

Considerato che la previsione dell'art. 103 del decreto legge n.18/2020, ha previsto la sospensione di tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile (poi prorogato al 15 maggio 2020, dall'art. 37 del d.l. n. 23/2020), ha inciso e inciderà anche sulle procedure di gara in corso o da avviare in questo periodo, sospendendone i termini dei procedimenti amministrativi;

VERIFICATO che la proroga proposta si configura in una modifica del contratto d'appalto durante il periodo di validità, che non richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione, in quanto riconducibile alle fattispecie individuate dall'art. 27 comma 2, lettere b) della L.P. 09.03.2016, n. 2, in quanto visti i motivi suesposti si rende necessaria una proroga di validità del contratto in essere in attesa della conclusione dell'espletamento delle operazioni di avvio del nuovo bando;

Vista la nota ANAC prot. 0019208-20/06/2017-DGPROGS-MDS-A nella quale è stato ribadito che “ (...) in caso di ricorso alla proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura, che dovrebbe essere già in corso al momento dell'adozione della proroga, nei termini di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso”;

Considerato che in tal senso le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Ritenuto necessario per i motivi suesposti prorogare ulteriormente il servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada, compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione associata polizia locale valle di fassa, attualmente affidato alla società ICA srl con sede in Roma in Lungotevere, 76,

Viste le delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali con le quali è stata rinnovata la Gestione Associata del servizio di Polizia Locale "Val di Fassa-Polins de Fascia" fra i Comuni di Moena, Soraga di Fassa, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, per cui nel medesimo servizio rientra anche la gestione externalizzata della sanzioni, dei verbali amministrativi e la riscossione coattiva;

Dato atto che per il periodo 2020-2025 necessita bandire una gara con evidenza pubblica e considerato che entro la data del 30.06.2020 non sarà possibile individuarne l'affidatario, si procede ad affidare il servizio alla medesima società ICA srl con sede in Roma in Lungotevere, 76, mediante proroga, al fine di concludere, il procedimento di gara e per garantire la continuità del servizio, in considerazione dei tempi necessari per la predisposizione degli atti di gara e per l'espletamento della stessa e comunque entro e non oltre il 31.12.2020;

Visto l'art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 50 del 2016, stabilisce che "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"; analoga previsione è rispettata all'art. 27 della L.P. 2/2016;

Considerato che il contratto del servizio sottoscritto in data 06 dicembre 2017 all'art. 1 prevede testualmente che "La durata dell'affidamento è di n. 36 (trentasei) mesi con inizio il 01.02.2017 e comunque con termine al 01.02.2020 salvo eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, così come previsto dagli artt. 2 e 13 del capitolato tecnico";

Dato atto che la società ICA srl con sede in Roma in Lungotevere 76, con comunicazione protocollo n. 600 del 22.01.2020, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere alle stesse condizioni fino al 30.06.2020 e pertanto è ravvisabile l'intenzione di mantenere in essere il rapporto contrattuale fino a conclusione del nuovo bando e affido al concessionario risultate vincitore;

Ritenuto quindi necessario procedere all'affidamento con proroga tecnica contrattuale del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA srl, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 fino al 31.12.2020, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto sottoscritto in data 06 dicembre 2017 rep. n. 2130/a.p., stabilendo un corrispettivo su base storica nonché sui dati in possesso all'atto della stesura del presente provvedimento pari ad euro 36.880,00+ iva 22%;

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., il quale stabilisce in particolare:

- al comma 3 - "Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";
- al comma 5: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018 e con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e dalla legge regionale 1 agosto 2019, n. 3;
- lo Statuto Comunale;
- il Contratto dell'affidamento in concessione del servizio gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa rep. n. 2130/a.p. del 6.12.2017;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 recante Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare l'articolo 21, comma 4 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
- il D.Lgs. n. 50 di data 16 aprile 2016;
- la L.P. 2/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare a tutti gli effetti di legge la modifica contrattuale all'atto rep. n. 2130/a.p. del 06 dicembre 2017 servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA srl, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 ai sensi dell'art. 27 comma 2, lettera b) della L.P. 09.03.2016, n. 2;
2. di concedere, mediante proroga tecnica contrattuale, per i motivi rappresentati in premessa/narrativa, il servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA srl, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 fino al 31/12/2020, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto sottoscritto in data 06 dicembre 2017 rep. n. 2130/a.p., avverso un corrispettivo presunto su base storica nonché sui dati in possesso all'atto della stesura del presente provvedimento di euro 36.880.00 + iva 22%;
3. di dare atto che la società affidataria assume, con l'accettazione della proroga, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. stabilendo altresì che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3 comma 9 bis della citata L. 136/2010;
4. di inviare copia del presente provvedimento all'affidatario a mezzo Posta Elettronica Certificata;
5. di impegnare la spesa di cui al punto 1) per complessivi Euro 44.993,60 al cap. 761 del bilancio 2020;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammesso:

- opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.